DISPOSIZIONI URGENTI SULLA CRISI IN UCRAINA

Art. 2-bis

Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari

Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, e' autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonche' le modalita' di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Versione in vigore dal 14 aprile 2022, non più in vigore dal 21 maggio 2022 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina
Estremi	Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-sulla-crisi-in-ucraina/art-2-bis-cessione-di-mezzi-materiali-ed-equipaggiamenti-militari/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it